

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ZACCAGNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari

Presentato alla Presidenza il 22 settembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge autorizza il limite di impegno di lire 3 miliardi, limite di impegno che consentirà la realizzazione di 75 miliardi di lavori.

La realizzazione di tali lavori sarà effettuata, come per le precedenti leggi, dagli Istituti per le case popolari, dall'I. N. C. I. S., dalle cooperative edilizie, dai comuni, province ed Enti senza scopo di lucro.

Con legge 9 agosto 1954, n. 705, si è provveduto ad autorizzare i limiti di impegno per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione prevista nel cennato provvedimento fu limitata, come noto, agli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

Col 30 giugno 1959 è venuta, pertanto, a mancare la possibilità dell'intervento statale nel settore delle costruzioni delle case popolari essendo stati esauriti i fondi assegnati con la citata legge n. 705.

Non occorre certo sottolineare l'importanza e l'urgenza di un provvedimento che autorizzi una ulteriore spesa per la concessione di contributi in annualità a favore degli enti e società indicati nelle predette disposizioni: tale provvedimento, infatti, che è da tempo vivamente atteso, è inteso ad approntare i mezzi per consentire l'intervento dello Stato in due distinti ma fondamentali settori, strettamente collegati fra di loro: quello dell'edilizia popolare, che è un problema tuttora notevole malgrado i cospicui interventi già effettuati, e quello della disoccupazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È fissato il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

ART. 2.

La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95.

All'onere di lire 3.000.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo 1 si farà fronte per lire 1,5 miliardi con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1,5 miliardi con corrispondente aliquota del maggiore gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, recante modifiche alle aliquote di tasse speciali per contratti di borsa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.